CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

ORDINANZA N° Gen. 194 del 10/07/2026

Oggetto: ***Revoca parziale e modifica parziale in autotutela della precedente Ordinanza Sindacale n. 182 del 03.07.2026 avente ad oggetto "Misure di sicurezza e prevenzione. Divieto di utilizzo e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e latta nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e nei dehors dei locali commerciali il sabato sera, per motivi di sicurezza urbana e ordine pubblico, limitatamente al perimetro del centro storico cittadino".***

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 182 del 03.07.2026 con la quale si disponeva, a decorrere dal 04/07/2026 e fino a nuova disposizione, limitatamente al perimetro del centro storico cittadino:

1. il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ed altre bevande in vetro e lattine ogni sabato sera, dalle ore 19:00 e fino all'orario di chiusura, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (anche in forma ambulante, distributori automatici, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, vendita al dettaglio su area pubblica e privata, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, operatori professionali e non professionali su aree pubbliche anche a carattere temporaneo, espositori artigianali), salvo il consumo all'interno dei locali ed estendendo il divieto anche ai dehors;
2. il divieto del consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, nel medesimo giorno dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;

CONSIDERATA la necessità di rimodulare le restrizioni contenute nella predetta ordinanza, a tutela del tessuto economico locale garantendo, nel contempo, la sicurezza urbana e il decoro pubblico;

RITENUTO in particolare, in un'ottica di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e decoro urbani e di tutela delle attività commerciali locali, consentire il consumo di bevande anche nelle aree di pertinenza esterne (dehors), al fine di non penalizzare i servizi al tavolo delle attività, introducendo tuttavia il contestuale obbligo per i gestori di rimuovere immediatamente i contenitori in vetro e lattine non appena terminata la consumazione;

DATO ATTO, pertanto, che a far data dal 10/07/2026 le modalità di vendita e somministrazione, nonché di consumo itinerante di alcolici ed altre bevande in vetro e lattine, limitatamente al sabato sera, sono in questo atto enunciate;

VISTI

- l'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- gli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 e s.m.i.;
- la Legge n. 689 del 24-11-1981 e s.m.i.;

ORDINA

1. La precedente ordinanza n. 182 del 03.07.2026 deve intendersi così parzialmente revocata e modificata:
   - il punto 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 182 del 03.07.2026 viene revocato e sostituito come di seguito.
     Il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e altre bevande in vetro e lattine, ogni sabato sera, a decorrere dalle ore 19:00 e fino all'orario di chiusura, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (anche in forma ambulante, distributori automatici, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, vendita al dettaglio su area pubblica e privata, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, operatori professionali e non professionali su aree pubbliche anche a carattere temporaneo, espositori artigianali) **consentendo il consumo all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza esterne (dehors) autorizzate**, con l'obbligo tassativo per i gestori delle attività di liberare immediatamente i tavoli e le aree esterne dai contenitori in vetro e lattine non appena i clienti abbiano terminato la consumazione.

   - il punto 2 del dispositivo originario viene confermato integralmente, restando fissato il divieto del consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, nel medesimo giorno dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

2. Pertanto, a far data dal 10/07/2026 e fino a nuova disposizione, le modalità di vendita e somministrazione, nonché di consumo itinerante di alcolici ed altre bevande in vetro e lattine, **limitatamente al sabato sera** e **al perimetro del centro storico cittadino** risultano essere le seguenti:

   - divieto di vendita e somministrazione di alcolici e altre bevande in vetro e lattine, a decorrere dalle ore 19:00 e fino all'orario di chiusura, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (anche in forma ambulante, distributori automatici, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, vendita al dettaglio su area pubblica e privata, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, operatori professionali e non professionali su aree pubbliche anche a carattere temporaneo, espositori artigianali) **ad eccezione delle aree interne dei locali e delle aree di pertinenza esterne (dehors) autorizzate**;
   - obbligo tassativo per i gestori delle attività di liberare immediatamente i tavoli e le aree esterne dai contenitori in vetro e lattine non appena i clienti abbiano terminato la consumazione;
   - divieto del consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, nel medesimo giorno dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

3. Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, l'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €25,00 ed €500,00.

DISPONE

Altresì che

- la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalle Forze dell'Ordine e dai Corpi di Polizia che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art.12 del Decreto Legge n. 14/2017 convertito con modifiche con la Legge n.48/18-4-2017: « Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art.50 commi 5 e 7, del D.Lgs 267/2000, come modificato dal presente Decreto, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.100 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto n.773/18-6-1931»;
- la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e ne sia data massima diffusione con ogni mezzo;
- la presente Ordinanza è immediatamente eseguibile;
- la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Isernia, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando PM affinché ne facciano osservare il contenuto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione presso il TAR nei termini e nei modi previsti dagli artt.2 e seguenti della Legge 1034/6-12-1971, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica nei termini e modi previsti dal DPR 1199/24-11-1971.

il Sindaco
Castrataro Piero / InfoCamere S.C.p.A.